

# VERBALE ASSEMBLEA DEL 28/11/2022

28/11/2022

L'Assemblea Generale dei Soci è indetta con lettera del 9 novembre 2022, per le ore 17:00 in prima convocazione e per le 17:30 in seconda e definitiva convocazione per discutere il seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del verbale dell'Assemblea Precedente
- Approvazione modifiche statuto per adeguamento normativa terzo settore ed iscrizione RUNTS
- Varie ed eventuali

Il Presidente propone all'assemblea la nomina a segretario del consigliere Marica Biagiotti in sostituzione di Angeloni Simona, che risulta assente giustificata. L'Assemblea all'unanimità approva la proposta.

Il Presidente Francesco Feniello verifica il numero legale dei partecipanti, quindi accertato che l'Assemblea è validamente costituita, il Presidente dichiara aperta la seduta illustrando l'O.D.G.

- Il Presidente invita Marica Biagiotti a leggere il verbale della seduta precedente; il verbale viene portato all'approvazione da parte dei soci, che decidono all'unanimità.

- Per quanto riguarda il secondo punto, Marica Biagiotti procede con la lettura delle modifiche da apportare al precedente statuto, le quali risultano essere sintetizzabili come segue:

- all'art. 4 lettera d) è escluso il limite di età di ultra 16 anni per esercitare il diritto di voto in assemblea;
- all'art. 18 secondo comma è eliminata l'impossibilità di esercitare il diritto di voto da parte del Presidente Onorario;
- all'art. 21 primo comma è aggiunta la precisazione "in prima convocazione", mentre al secondo comma è eliminata la previsione della

presenza di 1/3, sostituendo tale disposizione con la presente: "in seconda convocazione non è previsto nessun quorum costitutivo".

I soci approvano quanto sopra illustrato all'unanimità.

- Per quanto riguarda il terzo punto, il Presidente informa sinteticamente l'assemblea della volontà, ancora da discutere in Consiglio, di acquistare una sedia a rotelle automatizzata per accompagnare i disabili nei punti più difficili da raggiungere del nostro Comune, attingendo al contributo del 5x1000. Tale investimento risulterebbe a vantaggio non solo dei nostri ragazzi, ma di tutti i disabili visitatori e non, provenienti anche da fuori.

Viene anche mostrato il lavoretto di Natale realizzato dai volontari e dai ragazzi dei nostri laboratori, da donare agli interessati con una piccola offerta.


Tutte le proposte vengono approvate con espressa soddisfazione da parte dei soci.

L'assemblea si chiude alle ore 18:00

Barga, 28/11/2022


Il Segretario

Marica Biagiotti



Il Presidente

Francesco Feniello



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Casinaccio di Garfagnana

Registrazione F. 101 il 29 DIC 2022  
Al n. 379 serie 3



L'incaricato del servizio (\*)

Donatella Martini

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

## DENOMINAZIONE, EMBLEMA E BANDIERA

### Art.1

L'Associazione di volontariato GRUPPO VOLONTARI DELLA SOLIDARIETA' (G.V.S. ODV) con sede a Barga (LU), opera ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

### Art.2

L'emblema dell'Associazione è costituito da due pezzi di "puzzle" a forma antropomorfa, a incastro, l'uno bianco e l'altro nero.

E'fatto divieto di utilizzare o riprodurre l'emblema e la denominazione della Associazione senza l'autorizzazione scritta.

La bandiera del G.V.S. ha forma rettangolare; è di colore azzurro con emblema e denominazione.

## FINALITA'

### Art.3

L'Associazione, di ispirazione cristiana, promuove il principio della centralità della persona e della sua formazione, i valori della dignità, del rispetto, della condivisione, della gratuità e dell'amore al fratello nel disagio.

L'Associazione è apartitica, senza preclusioni ideologiche; è di utilità sociale, senza finalità di lucro, anche indirette.

Intende offrire una testimonianza di impegno civile verso le "nuove povertà", quelle realtà di bisogno che richiedono interventi solleciti di solidarietà attraverso l'attenzione e l'assistenza a disabili, anziani, tossicodipendenti, malati mentali, emarginati in genere. Si adopera nel ricercare adeguate opportunità per contrastare pregiudizi, intolleranze, ingiustizie, disuguaglianze e attivare percorsi di integrazione, inclusione sociale, visibilità, cittadinanza attiva.

Le prestazioni dei volontari aderenti sono fornite in modo personale e gratuito con spirito di solidarietà.

L'Associazione ritiene opportuno rivolgere una particolare attenzione verso i portatori di handicap.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle

seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- c) beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione intende in particolare:

- a) promuovere una cultura capace di accogliere e aiutare il diverso, l'anziano, il disabile sensibilizzando l'opinione pubblica a prendere coscienza del diritto di ogni persona di vivere a pieno titolo nella società;
- b) sollecitare gli Enti pubblici a ridurre gradualmente le barriere architettoniche che, spesso, impediscono al portatore di handicap, al disabile, all'anziano di accedere a uffici e a particolari servizi e utenze;
- c) ricercare spazi e servizi, reperire attività socializzanti, ricreative e lavorative dove "i più deboli" possano esprimere le proprie potenzialità affinché godano di una graduale integrazione con la consapevolezza del loro valore umano e sociale.

L'Associazione non tutela né promuove gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci, dirigenti, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo della Associazione stessa nonché di soggetti che effettuano erogazioni libere nei confronti della suddetta.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## I SOCI

### Art.4

I Soci dell'Associazione sono tutti coloro che condividono le finalità di cui all' Art. 3.

I Soci dell'Associazione si dividono in ORDINARI, SOSTENITORI, ONORARI e GIOVANI:

- a) SOCI ORDINARI sono i volontari che, con impegno costante, personale, spontaneo e gratuito, operano nelle attività dell'Associazione;
- b) SOCI SOSTENITORI sono le persone, gli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro nei limiti di cui all'art. 32 secondo comma e soggetti che, pur preservando il principio dell'assenza di fini di lucro anche indiretto, concretamente sostengono l'Associazione con libere e significative offerte in denaro, in lavoro, in natura;
- c) SOCI ONORARI sono i soci fondatori, gli ex presidenti e tutti coloro che si sono distinti per il loro particolare sostegno morale;
- d) SOCI GIOVANI sono i minori, compresi fra i dieci e i diciotto anni, che frequentano assiduamente le attività ricreative e lavorative dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, questa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea, di potervi assistere e di esercitare il diritto di voto in assemblea.

Coloro che desiderano diventare Soci Ordinari debbono farne richiesta all'Organo di Amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In questo caso chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i bilanci sociali e i libri associativi con preavviso di almeno 15 giorni al presidente;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

La qualità di Socio si perde per dimissioni, rinuncia, esclusione e indegnità.

L'Associato che contravviene gravemente gli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

## ORGANI E LORO FUNZIONI

### Art.5

Sono organi dell'Associazione G.V.S. ODV l'Organo di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti interno e l'Organo di Controllo se obbligatorio per legge.

Tutte le cariche sociali rispondono al principio della democraticità, della elettività e della gratuità.

## ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

### Art.6

L'Organo di Amministrazione è composto da un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, fra i quali due Rappresentanti dei familiari dei disabili.

I Membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Provvedono, nel loro interno, a nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e ad assegnare altri incarichi utili per la migliore organizzazione delle attività dell'Associazione.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere invitati gli incaricati e/o gli operatori delle varie attività, i membri dell'Organo di Controllo dei Conti ed eventuali esperti esterni per particolari consulenze.

Gli invitati non hanno diritto di voto.

#### Art.7

L'Organo di Amministrazione delibera:

- a) sulla proposta all'Assemblea del nominativo del Socio per la proclamazione del Presidente Onorario;
- b) sulla formazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da elaborare rispettivamente entro il 31 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno. I bilanci dovranno essere successivamente presentati all'Assemblea generale dei Soci entro il termine previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- c) sulla scelta del personale di cui il gruppo potrà avvalersi per lo svolgimento di attività di lavoro, di assistenza o per qualunque altra mansione esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.  
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari;
- d) sull'ammissione dei Soci sostenitori, onorari e giovani;
- e) sulla data delle elezioni per il rinnovo dei membri degli Organi Sociali e sulla nomina della Commissione Elettorale.  
L'Organo di Amministrazione predispose una rosa di candidati disponibili con almeno quattro rappresentanti dei familiari dei disabili.

#### Art.8

In caso di controversia fra l'Organo di Amministrazione e il personale, di cui al comma 1 lettera c) del precedente articolo 7, l'Organo affiderà il tentativo di conciliazione a un legale di fiducia.

Qualora il tentativo di conciliazione non riesca e la controversia venga rimessa alla Autorità Giudiziaria si riconosce la competenza esclusiva del Tribunale di Lucca.

Art.9

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri, che dovranno presentare le motivazioni allo stesso Presidente.

Art.10

La Commissione Elettorale è composta da tre Soci ordinari. Provvede alla costituzione del seggio elettorale, a seguire le operazioni di voto, a redigere i verbali e a effettuare gli scrutini. Proclama i nominativi degli eletti.

Art.11

Le sedute dell'Organo di Amministrazione sono valide se sono presenti i due terzi (2/3) dei Membri.

Trascorsa mezz'ora dall'orario di convocazione è sufficiente che sia presente la maggioranza dei Membri in carica.

Art.12

Il Membro che non partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene sostituito con il primo dei non eletti.

Art.13

Le delibere dell'Organo di Amministrazione sono valide se approvate dalla maggioranza dei Membri in carica.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE SOCIALI

### Art.14

Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione; rappresenta l'Associazione e ne ha la firma sociale.

Vigila sull'osservanza dello Statuto, convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio.

L'incarico è triennale e rinnovabile.

### Art.15

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### Art.16

Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci. Tiene la corrispondenza e i registri dell'Associazione.

All'inizio di ogni riunione il Segretario ha l'obbligo di dare lettura del verbale della riunione precedente.

### Art.17

Il Tesoriere è responsabile dei fondi dell'Associazione di cui è depositario.

Tiene aggiornato il registro di cassa, effettua i pagamenti stabiliti dall'Organo di Amministrazione provvedendo sia all'acquisto dei materiali necessari alle attività sia a sostenere le spese di ordinaria amministrazione.

### Art.18

Il Presidente Onorario viene proclamato dall'Assemblea se proposto dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente Onorario collabora con il Presidente pro tempore e può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art.19

L'Assemblea è formata da tutti i Soci di cui all'art. 4.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con lettera inviata o affissa in bacheca presso la Sede, per posta elettronica o mezzi equivalenti, con l'ordine del giorno, almeno sei giorni prima della data fissata.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, con motivazione scritta, al Presidente da almeno un terzo (1/3) dei Soci.

### Art.20

Ogni associato ha un voto. I Soci possono essere rappresentati all'Assemblea, eccezionalmente, da un altro Socio con delega che verrà consegnata al Segretario.

Non sono ammesse più di due deleghe allo stesso Socio.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro partecipano all'Assemblea con un proprio delegato.

### Art.21

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la metà più uno dei Soci, presenti o con delega.

In seconda convocazione non è previsto nessun quorum costitutivo.

All'inizio della seduta il Presidente chiama il Segretario a leggere il processo verbale dell'ultima Assemblea e invita i Soci ad approvarlo.

### Art.22

Le delibere dell'Assemblea dei Soci sono valide se espresse dalla metà più uno dei presenti.

## Art.23

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, in assemblea straordinaria, occorre la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti in proprio o attraverso delega.

## COMPITI DELL'ASSEMBLEA

## Art.24

L'Assemblea dei Soci è tenuta a:

- a) eleggere o revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- b) eleggere o revocare i membri dell'Organo di Controllo se obbligatorio per legge;
- c) approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- d) approvare il programma delle attività e la relazione del lavoro svolto;
- e) approvare le modifiche allo Statuto;
- f) proclamare il Presidente Onorario;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sulla esclusione degli Associati;
- i) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare lo scioglimento;
- k) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## ORGANO DI CONTROLLO

## Art.25

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del D.L.gs 8 giugno 2001 n. 321, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art.31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## FINANZIAMENTO

## Art.26

I fondi necessari per le attività dell'Associazione possono pervenire da:

- a) contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche, di Istituti di Credito di diritto pubblico e privato;

- b) contributi degli Aderenti, di Associazioni, di Soci Sostenitori, di privati ecc.;
- c) iniziative organizzate autonomamente o da terzi;
- d) rimborsi dovuti per eventuali convenzioni;
- e) entrate derivanti da prodotti dei Laboratori G.V.S. ODV;
- f) donazioni di Soci e non Soci, lasciti testamentari ecc.;
- g) proventi da attività secondarie e strumentali ex art. 6 del Codice del Terzo Settore e da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, utili, fondi, riserve e capitali ovvero cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'Associazione a condizioni più favorevoli.

## BILANCIO DI ESERCIZIO

### Art.27

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione; viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strutturale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

### Art.28

L'Assemblea dei Soci può sciogliere l'Organo di Amministrazione e l'Associazione stessa per assenza o superamento delle motivazioni che determinarono la sua costituzione e negli altri casi previsti dal Codice Civile.

In questo caso non sono valide le deleghe e sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 degli Associati.

### Art.29

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione l'Organo di Amministrazione provvederà alla contabilizzazione degli oneri attivi e passivi ed effettuerà le dovute liquidazioni.

L'eventuale residuo o patrimonio sociale dovrà essere destinato, con precisa indicazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

### Art.30

Per gravi motivi l'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Soci presenti, in questo caso non sono valide le deleghe, può sciogliere l'Organo di Amministrazione e nominare un Commissario Straordinario con i poteri attribuiti dallo Statuto Sociale al Presidente e all'Organo di Amministrazione.

Art.31

E' compito primo del Commissario, oltre alla ordinaria amministrazione, tentare di rimuovere le cause che hanno determinato lo scioglimento degli Organi della Associazione.

In caso di impossibilità alla ricostituzione degli Organi stessi il Commissario procederà a indire nuove elezioni convocando l'Assemblea dei Soci che potrà decidere anche per lo scioglimento dell'Associazione così come previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

RINVIO

Art.32

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle Deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e in quanto compatibili dal Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28/11/2022

Il Segretario  
*Mauro Biagiatti*



Il Presidente  
*Luca Zullo*

